



Comune di Tavazzano con Villavesco  
(Provincia di Lodi)  
Servizio Territorio e Ambiente  
**SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA**

***REGOLAMENTO***  
***PER L'INSTALLAZIONE DELLE***  
***INFRASTRUTTURE***  
***DI TELECOMUNICAZIONE***  
***SUL TERRITORIO COMUNALE***  
***DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 16.1.2007**

## **Finalità generali**

Gli interventi per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di radiodiffusione, radiocomunicazione e trasmissione mobile, stazioni radio base, nonché la modifica, anche delle caratteristiche di emissione, di quelli eventualmente esistenti sul territorio comunale, devono comunque rispettare le norme nazionali e regionali in materia di sicurezza, igiene e salvaguardia della salute della popolazione, e devono conformarsi ai criteri localizzativi stabiliti dal presente Regolamento ai fini di un coerente e armonico inserimento nella vigente normativa che disciplina la pianificazione del territorio del Comune.

### **1. Infrastrutture di telecomunicazioni**

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tutte le infrastrutture di telecomunicazioni ovvero torri, tralicci, stazioni radio base, ripetitori di servizi di telecomunicazione, per le quali, fatte salve norme più restrittive vigenti, verranno applicati i criteri localizzativi del regolamento.

### **2. Antenne radio-TV e parabole satellitari**

L'ambito di applicazione del presente regolamento è inoltre esteso alle antenne radiotelevisive ed alle parabole satellitari in termini di impatto urbano, paesaggistico ed ambientale.

Nella realizzazione di nuovi impianti, o rifacimento integrale degli esistenti, le antenne per radio, televisione e satellitari devono essere centralizzate ed opportunamente posizionate in modo da non costituire "disordine architettonico".

Ai sensi della legge 31.7.1997 n. 249, art. 3, comma 13 è vietata l'installazione di parabole satellitari su edifici o immobili meritevoli di salvaguardia: *"Antenne collettive satellitari comma 13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici."*

Per gli altri edifici le parabole satellitari dovranno essere centralizzate e poste sulla copertura degli edifici.

Si deve intendere centralizzato l'impianto realizzato al servizio dell'intero condominio, dell'edificio, nel caso di edifici a corte, di un intero fronte del fabbricato.

E' vietata l'installazione di parabole su balconi o davanzali degli edifici in quanto costituiscono un pregiudizio al decoro urbano.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere eliminati tutti gli impianti singoli e sostituiti con impianti collettivi al servizio dell'intero condominio anche nel caso di edifici costituiti da due o più unità abitative.

### **3. Criteri localizzativi**

Si definiscono criteri localizzativi ai fini del presente regolamento i presupposti tecnico-normativi rispetto ai quali si identificano i diversi gradi di compatibilità con il territorio comunale delle infrastrutture di cui ai precedenti articoli.

In particolare, sul territorio del Comune di Tavazzano con Villavesco si ritengono significativi e vincolanti:

- a) i fattori di pregio ambientale attribuibili al sistema del verde pubblico e di uso pubblico;
- b) le norme di decoro urbano ed edilizio;
- c) i fattori di adeguata copertura del territorio comunale dei diversi sistemi di telecomunicazione e radiocomunicazione.

Tale sistema di criteri valutativi costituisce strumento orientativo e valutativo per gli Uffici Comunali competenti nell'istruttoria delle istanze e da' luogo ad una suddivisione del territorio comunale così come stabilito nei successivi articoli.

### **4. Zone INCOMPATIBILI**

E' vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici di ogni ordine e grado, nonché di strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, e relative pertinenze che ospitano soggetti minori, nonché in tutti i casi prescritti con Legge Regionale.

### **5.1. Zone COMPATIBILI idonee**

Le Zone COMPATIBILI idonee all'installazione degli impianti per le telecomunicazione e per la radiotelevisione sono individuate negli elaborati grafici del P.R.G. con la sigla P3 (S.P. 218) e PP2 (via Bocconi) e corrispondono a zone a standard urbanistico a destinazione "parcheggio". In queste aree dovrà essere privilegiata l'installazione di tutte le nuove infrastrutture.

### **5.2. Zone COMPATIBILI di attenzione**

Fanno parte di questa categoria le Zone COMPATIBILI proposte dagli Enti Gestori che non rientrano tra quelle definite "idonee".

In tali aree l'installazione di nuovi impianti è condizionata dalla dimostrazione della necessità della nuova installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione.

E' fatto obbligo all'Ente gestore di proporre più soluzioni localizzative, accompagnate da una relazione asseverata, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di individuare la miglior collocazione rispetto ai criteri di cui all'art.4.

## **5. Procedimenti autorizzativi**

L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'art. 3 del presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione comunale e contestuale espressione di parere da parte dell'ARPA.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, è necessaria e sufficiente la dichiarazione di inizio attività, così come stabilito dal D.Lgs 4 settembre 2002, n. 198.

E' fatto salvo ogni altro adempimento per il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione fissati dalla normativa nazionale e regionale.

Le opere di installazione devono essere realizzate entro il termine perentorio di 12 mesi dal ricevimento del provvedimento autorizzativo, pena la decadenza dello stesso.

## **6. Oneri connessi alle attività di installazione**

Nel caso in cui l'installazione delle infrastrutture di cui alle presenti linee guida, avvenga su aree pubbliche comunali o edifici pubblici ammessi, si stabilisce quanto segue:

- è fatto obbligo al richiedente di mantenere e ripristinare, senza alcun onere per l'Ente Locale, le aree eventualmente coinvolte dagli interventi di installazione, sottoscrivendo opportuna garanzia fidejussoria;
- nel caso di immobili o altre strutture di proprietà pubblica con ciascun operatore verrà stipulata apposita convenzione con cui si stabilirà volta per volta un canone da corrispondere annualmente all'amministrazione comunale.

## **7. Norme progettuali per le installazioni**

Ai fini della protezione dell' ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l' impatto ambientale, si danno di seguito alcune linee guida progettuali per le installazioni:

- a) la struttura di sostegno di tali impianti, nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono di norma essere realizzati completamente interrati e contenuti nei limiti del perimetro di cui al successivo paragrafo salvo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico, solamente per quanto riguarda l'interramento dei manufatti complementari;
- b) le strutture di impianto (palo) devono osservare una distanza minima dai confini di proprietà pari a m. 5, tenendo come riferimento il perimetro o la circonferenza del palo;

- d) qualora le infrastrutture fossero interrate, l'installazione deve rispettare una distanza di m. 3 dal confine;
- c) le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo;
- d) le strutture complessive (sostegni e apparati radianti) debbono essere realizzate e mascherate in maniera tale da armonizzarsi con il contesto architettonico ed edilizio;
- e) le aree occupate dagli impianti dovranno essere adeguatamente recintate e dotate di apposita segnaletica per impedirne l'accesso a personale non autorizzato. Per ogni nuova area dovrà essere prevista apposita mitigazione ambientale (siepi verdi) in modo da rendere meno visibili i manufatti complementari. La manutenzione di tali aree sarà a cura degli operatori che dovranno occuparsi di mantenerle pulite e rispettare il decoro urbano;
- f) si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni.
- L'Amministrazione comunale potrà programmare campagne di controllo dei campi elettromagnetici, qualora si verificasse la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'emissione di provvedimenti per la disattivazione dell'impianto stesso e per la demolizione delle strutture e il ripristino dello stato originario dei luoghi a cura e spese del gestore dell'impianto.
- g) l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.
- h) sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di "tipo neutro" che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alle leggi, circolari, linee di indirizzo citate in premessa, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

## **8. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore al decorso del quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.